

Decreto esecutivo
concernente la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali
(del 12 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 10 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);

decreta:

Soglia di intervento annua

Art. 1 Per gli anni 2019 e 2020 la soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

- | | |
|---|---------------|
| a) per il titolare del diritto | fr. 17'598.-; |
| b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento | fr. 8'668.-; |
| c) per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento | fr. 6'460.-; |
| d) per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento | fr. 4'940.-; |
| e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento | fr. 4'923.-. |

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2019 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Pubblicato nel BU **2018**, 467.